



Ambasciata d'Italia
Principato di Monaco

DOCUMENTI PER ACQUISTO DI CITTADINANZA ITALIANA “PER MATRIMONIO”

Ex Art. 5 Legge 91/1992

*DA PRESENTARE ESCLUSIVAMENTE DOPO TRE ANNI DALLA DATA DEL MATRIMONIO oppure
DOPO 18 MESI IN PRESENZA DI FIGLI MINORI*

VALIDITA' DOCUMENTI: 6 MESI

*TUTTI I DOCUMENTI VANNO PRESENTATI IN ORIGINALE E SARANNO TENUTI AGLI ATTI DELLA
SEDE*

A CURA DELL'INTERESSATO:

1. **Atto di nascita** completo di tutte le generalità (compresa paternità e maternità). Rilasciato dalle competenti Autorità del Paese di origine, debitamente legalizzato o munito di APOSTILLE (in generale, Principato di Monaco e Paesi extra U.E.), debitamente legalizzato e tradotto. Per la traduzione e la legalizzazione si invita a visitare il sito del Consolato italiano di riferimento nel Paese che ha rilasciato il certificato. La traduzione in italiano, effettuata da un traduttore ufficiale, deve essere certificata dall'Ambasciata/Consolato italiano competente (per le informazioni riguardo i Consolati e le Ambasciate italiani, si consiglia di visitare il [Sito del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale](#)).
2. **Certificato di residenza nel Principato di Monaco** (con Apostille e traduzione).
3. **Estratto dell'atto di matrimonio** del Comune italiano presso il quale il matrimonio risulta trascritto.
4. **Dichiarazione** – sottoscritta da entrambi i coniugi – che non sussiste tra i medesimi scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, né separazione legale (modulo scaricabile dall'apposita [pagina WEB dell'Ambasciata d'Italia a Monaco](#)).
5. **Certificato del casellario giudiziale del Paese di origine** (legalizzazione ove necessaria). Per la traduzione e la legalizzazione si invita a visitare il sito del Consolato italiano di riferimento nel Paese che ha rilasciato il certificato. La traduzione in italiano, effettuata da un traduttore ufficiale, deve essere certificata dall'Ambasciata/Consolato italiano competente.
6. **Certificato del casellario giudiziale monegasco** (Apostille e traduzione).
7. **Certificati penali** di ogni altro Paese ove si è risieduto, prima di trasferirsi nel Principato di Monaco, a partire dai 14 anni rilasciati dalle competenti Autorità degli eventuali altri Paesi di residenza e, solo per l'Italia, anche carichi pendenti (legalizzazione ove necessaria e traduzione).
8. **Attestato di adeguata conoscenza della lingua italiana** non inferiore al livello B1. Al momento possono considerarsi enti certificatori, in quanto appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):
 - l'Università per stranieri di Siena,

- l'Università per stranieri di Perugia,
 - l'Università Roma Tre,
 - la Società Dante Alighieri.
9. **Fotocopia fronte-retro della carta di soggiorno.**
 10. **Fotocopia delle pagine utili del passaporto.**
 11. **Istanza di acquisto** – Domanda da compilare on line sul seguente link:
<https://cittadinanza.dlci.interno.it>;
 12. **Ricevuta del versamento** del contributo di Euro 250,00, da versare a favore del “MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA” secondo le seguenti modalità:

Il versamento del predetto contributo di € 250,00 andrà effettuato mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente postale:

1. conto corrente postale intestato a “MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA;
2. causale del versamento;
3. codice IBAN relativo al c/C medesimo: IT54D0760103200000000809020
4. codice BIC/SWIFT di Poste italiane:
- per bonifici esteri: BPPIITRRXXX

NOTA BENE

1. *I documenti monegaschi devono essere muniti di « APOSTILLE » presso l’Ufficio apposito dei « Services judiciaires » (Palais de Justice – 5 rue Colonel Bellando de Castro – Tel. 377/989888411/ Fax 377/9898.8589).*
2. *I documenti stranieri (salvo quelli rilasciati da uno dei Paesi dell’Unione Europea) devono essere muniti di legalizzazione (o APOSTILLE) da parte del Paese che ha emesso il documento.*
3. *I documenti in lingua francese devono essere muniti di una traduzione giurata, (lista traduttori sul Sito dell’Ambasciata) che sarà certificata «conforme» da questa Ambasciata.*

Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (entrato in vigore il 5 ottobre u.s.), recante modifiche alla legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91:

Con l'articolo 14 del D. L. 4 ottobre 2018, n. 113 (entrato in vigore il 5 ottobre u.s.), sono state apportate alcune importanti modifiche alla Legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91.

1. All'articolo 8 è stato abrogato il 2 comma, che prevedeva l'impossibilità - per il Ministero dell'Interno - di procedere al rigetto dell'istanza di conferimento della cittadinanza per matrimonio, ove fossero decorsi due anni dall'istanza stessa;
- all'articolo 9 bis, il versamento dell'importo di euro duecento previsto per le istanze e dichiarazioni in materia di cittadinanza è stato sostituito con il versamento di euro duecentocinquanta;
- dopo l'articolo 9 bis, è stato aggiunto l'articolo 9 ter, che estende il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 a quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. In particolare, si attira l'attenzione sulle importanti disposizioni di cui all'articolo 9 ter comma 2, che prevedono l'estensione a 48 mesi per la definizione del procedimento di RICONOSCIMENTO della cittadinanza.

3. Le suddette modifiche si applicano a tutti i procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge.

REQUISITI LINGUISTICI

Art. 9.1 Legge 5 febbraio 1992, n. 91

“Art. 9.1. – 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.